

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1984

Finanziamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per il 1984

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), riordinato con decreto interministeriale 26 luglio 1967 dei Ministri della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, è stato ristrutturato con la legge n. 1240 del 15 dicembre 1971.

L'Istituto nazionale di fisica nucleare ha il compito istituzionale di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche sperimentali e teoriche nel campo della fisica nucleare fondamentale, cioè nel campo della fisica dei nuclei atomici e delle particelle elementari. L'Istituto è ente di diritto pubblico con bilancio autonomo disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, concernen-

te il riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Al riguardo, si ricorda che la sopracitata legge n. 1240 stabilisce che i provvedimenti legislativi relativi ai finanziamenti pluriennali dell'Istituto sono proposti su iniziativa del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1972, spetta al Ministero della pubblica istruzione provvedere ai finanziamenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare sulla base di piani pluriennali predisposti dall'ente stesso e sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per la program-

mazione economica e delle altre amministrazioni covigilanti.

Con legge 13 marzo 1980, n. 72, sono stati determinati i finanziamenti per l'attuazione del piano pluriennale 1979-1983; il terzo comma dell'articolo 1 della predetta legge prevede, inoltre, che « all'adeguamento del contributo annuo di cui al precedente comma, per l'attuazione del piano quinquennale 1979-1983 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, si provvederà con apposita disposizione da inserire nella legge di bilancio ».

Con la scadenza del piano pluriennale 1979-1983 e nelle more di approvazione del

nuovo piano per il quinquennio 1984-1988 — recentemente trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica per la prescritta approvazione — si è resa necessaria la predisposizione del presente disegno di legge al fine di permettere all'Istituto la prosecuzione della propria attività istituzionale in attesa dell'approvazione della legge di finanziamento relativa al quinquennio 1984-1988. Si fa presente, al riguardo, che il testo della legge finanziaria 1984 già prevede tra i fondi per spese in conto capitale uno stanziamento di 80 miliardi di lire a favore dell'Istituto a titolo di contributo per il 1984.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati, riordinato con decreto interministeriale 26 luglio 1967 e ristrutturato con legge 15 dicembre 1971, n. 1240, nelle more di approvazione del nuovo piano pluriennale 1984-1988, ai sensi dell'articolo 27 della predetta legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è concesso per l'anno 1984 un contributo di funzionamento di lire 80 miliardi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.